



TUTELA LEGALE DAL 1932

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. fondata nel 1932

Sede e Direzione Generale - P.zza San Carlo, 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel. 011.09.206.01 / 011.562.73.73 - Fax 011.562.1.563
Cod. Fisc. - P.IVA - N. Iscr. Reg. Imprese 00903640019 - R.E.A. 115282 - Iscr. Sez. I Albo Imprese ISVAP N 1.00024 del 03/01/2008
Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v.

Tutela legale

CONVENZIONE PLURIASS SCUOLA Anno Scolastico 2018/2019

Pluriass Assicurazioni

Sede legale ed amm.va: 28100 NOVARA via Giotto, 2 tel. 0321 629208 fax 35278 E-mail pluriass@libero.it

POLIZZA TUTELA LEGALE PER ALUNNI DI ISTITUTI SCOLASTICI

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I DECORRENZA

L'Assicurazione decorre dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento; se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende copertura dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è:

RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI colpose e contravvenzionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (art. 1892-93 C.C.) Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sentenza di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA: validità 12 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la risoluzione del contratto, la garanzia viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzioni per almeno 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende il verificarsi dell'evento dal quale trae origine la vertenza. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. In particolare per:

Vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti inizia a violare le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli accordi anche verbali.

Vertenza in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto, il momento nel quale la parte ne riceve comunicazione, ai fini dell'attivazione della garanzia, l'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.

Art. II - LIMITI TERRITORIALI

Vertenza contrattuale: per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

Vertenza Extracontrattuale - Fatto Illecito - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUIZIONE

Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto, il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla stessa. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscano sulla valutazione o sull'aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1892-3-8 C.C.). Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1897 C.C.).

Art. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili o altri elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte nei 15 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.). È altresì facoltà della Società richiedere in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

Art. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, Informatore, Traduttore, Spese di Soccombenza e Registrazione atti giudiziari è prestato **VEDI OFFERTA CAPITOLATO** nell'anno assicurativo ed è fissato in **VEDI OFFERTA CAPITOLATO fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici**. Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.T. il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 per vertenze, al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa In Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extracontrattuali"

Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo a cumulo con i massimali previsti dalle altre Polizze

Art. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, allegando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente **prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.**

Art. VII GESTIONE DELLE VERTEZZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una bonaria definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti da essa incaricati, salvo casi di comprovata urgenza, ricorrendo i quali l'Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, richiedendo contestualmente benestare scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, onde evitare conflitto di interessi, la scelta del Legale effettuata dall'Assicurato sarà operante sin dalla fase stragiudiziale.

Le vertenze civili, penali e amministrative promosse da o contro più persone, aventi per oggetto domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita fra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente concordato e ratificato per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio pena la decadenza dai benefici del contratto.

La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione a definizione avvenuta sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva senza preventiva autorizzazione della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta istruzione del fascicolo, e dovrà conferire i poteri necessari all'espletamento del mandato regolanzandone la posizione agli effetti legali. Non potrà trattare, addivenire a qualsiasi definizione anche transattiva, né corrispondere somme direttamente ai Professionisti Incaricati - fatto salvo quanto previsto per le ipotesi nelle quali è previsto espressamente l'intervento della Società a titolo di rimborso - né revocare il mandato conferito o determinarne la dismissione, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza dai benefici del contratto. Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società rimborserà le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall'Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE per DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà d'indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della vertenza. In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio in Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione - Spese Legali di Avvocato Domiciliatario-, la garanzia non è operante.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione attività, trasferta; non rimborsa sanzioni pecuniarie e corrisponde anticipi esclusivamente per vertenze relativamente alle quali è pendente giudizio.

È facoltà della Società richiedere all'Assicurato che le parcelle siano ratificate dal competente Consiglio dell'Ordine.

Per giudizi avanti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Professionista abilitato patrocinante in tale sede.

Qualora sussista conflitto di Interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. **Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale.**

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garante abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate spetteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensualmente saranno a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Le Parti potranno risolvere il contratto dopo ogni denuncia o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso. Se il recesso è disposto dalla Società, con preavviso minimo di 60 giorni, la Stessa rimborserà al Contraente la quota di premio netto pagato e non goduto.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il Contratto, dove figura quale contraente un Istituto Scolastico, si intende di durata annuale, senza tacito rinnovo.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, l'Agenzia assegnataria del contratto, nonché il luogo in cui è residente il Consumatore.

Art. XII - ONERI FISCALI

Sono a carico del Contraente.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Lettera raccomandata, telefax, e-mail unicamente alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del contratto. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l'Agenzia è valida senza la ratifica scritta da parte della Direzione.

Art. XIV - NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurato. Per quanto non contemplate si richiamano le norme di Legge.



Sede e Direzione Generale in Italia: Via Salaria, 401 - 00198 Roma - Tel. 06/270111 - Telex 320111 UCA I
www.assicurazione.gov.it - www.assicurazione.com - E-mail: info@UCA0293420111 - Capitan. Assicurat. n° 2/00000111

Mod. UCA/TC_005_2/94-R

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVANZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE le SPESE, COMPETENZE ED ONORARI dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII CGP:

- un LEGALE;
- un PERITO D'UFFICIO (C.T.U.);
- un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.T.P.);
- un INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa;
- un INTERPRETE per sinistri, controversie avvenute all'estero per l'assistenza nel corso dell'interrogatorio;
- un TRADUTTORE per gli atti di causa. La traduzione verrà eseguita dalla Direzione.

L'ASSICURAZIONE PREVEDE:

AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI - PER POLIZZE STIPULATE DAL CONTRAENTE -

La garanzia è prestata per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero dei danni superiori a Euro 500,00 di offerta - indennizzo. La Società esperirà un tentativo preliminare di definizione. Qualora sia presente analogo copertura sul contratto oggetto dell'assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio. Esclusioni: polizze malattia, inabilità temporanea da infortunio R.C.A., R.C. diversi.

SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (art. 541 C.P.P.); SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 P.P. co. I)

ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione è prestata per quanto espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni Speciali per le scuole, e sono comunque escluse: materia contributiva, fiscale, tributaria, contabile ed affine, controversie amministrative salvo quanto espressamente indicato, successioni, donazioni, vertenze derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati, morosità in contratti di locazione anche finanziaria - leasing -, controversie con Istituti od Enti Previdenziali. Recupero crediti anche per resistere alle richieste di terzi, vertenze relative all'assegnazione di appalti, defenzioni di sostanze radioattive, sofisticazione. Fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico atomico radioattivo, sciopero, serrate, perizie di parte preventive. L'assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate. Sono comunque escluse le vertenze tra il Contraente - Assicurato e la Società UCA.

SOGGETTI ASSICURATI: IL CONTRAENTE e GLI ALUNNI.

L'ASSICURAZIONE oltre a quanto previsto alle Condizioni Generali di Polizza è sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede:

SEDE CIVILE:

VERTENZE EXTRACONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI, compresa la formulazione di Denuncia - Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile per:

- DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

- DANNI AI FABBRICATI, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché IMPIANTI della SEDE e/o FILIALI indicate

VERTENZE CONTRATTUALI: CONTRATTI DI FORNITURA MERCI e PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONTRAENTE

- RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di attore sempre che i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i casi di pura insolvenza.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE e/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso proporzionale per importi superiori.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI REALI relativamente alla SEDE e/o FILIALI indicate in polizza.

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE DEGLI ALUNNI - stage formativi e equipollenti; massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale sopraindicato si intende per vertenza e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato. Esclusioni: spese di soccombenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED EXTRACONTRATTUALI

Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene - entro il massimale ex art. V C.G.P. - per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza esclusivamente ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempre che la Garanzia abbia integralmente erogato il massimale assicurato previsto.

SEDE PENALE e AMMINISTRATIVA

DIFESA PENALE per reati colposi commessi o attribuiti, compreso patteggiamento, nonché contravvenzioni comminate, sempre che per queste ultime non sia stata accolta l'istanza di oblazione.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose. A richiesta dell'Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, perché l'imputato non lo ha commesso, per insufficienza o contraddittorietà di prove, o in caso di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e per patteggiamento.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: L'Assicurazione comprende l'assistenza per la presentazione di opposizioni, ricorsi avverso illeciti amministrativi quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Tutela della Privacy - Sicurezza sul lavoro - Smaltimento rifiuti - Igiene prodotti alimentari.... La garanzia è prestata per rimborso spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'Autorità Competente in ogni ordine e grado avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente.

CONDIZIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

Difesa in sede civile: la Società UCA interviene per la difesa in sede civile e di soccombenza ad esaurimento ed integrazione del massimale di R.C., quando è operante quest'ultima copertura assicurativa.

A favore degli alunni dell'Istituto Scolastico Contraente per:

- azione legale per gli infortuni avvenuti in ambito scolastico per i quali scaturisca un indennizzo accertato e liquidato per postumi invalidanti superiori a 8 punti percentuali;
- in tutti i casi in cui l'alunno o chi ne è responsabile, venga coinvolto in procedimenti penali o civili, come previsto dall'art. V, per il recupero dei danni subiti a seguito di lesioni personali e, per la parte passiva, ad integrazione e/o esaurimento del massimale di R.C.T.

GLOSSARIO GIURIDICO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro - vertenza.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni.



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Felice all'Orto, 10 - Tel. 011-547333 - Fax 011-5471563
Sede e Direzione Generale in Roma - Via San Felice all'Orto, 10 - Tel. 06-4781199 - Fax 06-4781199
Sede e Direzione Generale in Milano - Via San Felice all'Orto, 10 - Tel. 02-57501199 - Fax 02-57501199

POLIZZA TUTELA LEGALE PER PERSONALE E OPERATORI SCOLASTICI NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI.

ART. I - DECORRENZA

L'Assicurazione decore dalla ore 24 del giorno indicato nella polizza. Se il premio è stato pagato, in caso diverso la garanzia decorre dalla ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento, se alle scadenze convenute. Il Contraente non paga i premi su tali esati. L'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo al giorno dopo quello della scadenza e riprende a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento (art. 1901 C.C.).

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA: oltre a quanto sopra, la garanzia è **RETROATTIVA PER IMPUTAZIONI PENALI** colpose e confessionali per fatti avvenuti due anni anteriormente al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti all'Assicurato (art. 1892-93 C.C.). Sono escluse le imputazioni dolose anche se seguite da sanzione di assoluzione e/o patteggiamento della pena, derubricazione.

POSTUMA: valida 12 mesi per sinistri sorti nel periodo di copertura ma denunciati dopo la risoluzione del contratto. La copertura viene prorogata a 36 mesi, sempre che la copertura assicurativa non abbia subito interruzione per almeno 5 anni. Massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento.

INSORGENZA DEL SINISTRO: si intende il verificarsi dell'evento del quale forma origine la vertenza. Qualora tale evento si prolunghi attraverso un altro evento, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui si verifica la prima azione od omissione, la polizza è in corso.

Vertenze contrattuali: il momento in cui una delle parti ha a violato le norme di legge o quelle riguardanti il contratto o gli atti, con o senza verbali.

Vertenze in materia di lavoro: in caso di interruzione del rapporto di lavoro, nel quale la parte ne riceve comunicazione, gli atti di attivazione della garanzia, l'Assicurazione vale, per fatti relativi alla crisi 120 giorni dal perfezionamento del presente contratto o dall'insorgere in garanzia dell'Assicurato.

ART. II - LIMITI TERRITORIALI

Sceglienza contrattuale, per fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, Repubblica di S. Marino e che in caso di giudizio sono attribuiti ai sensi di Autorità Giudiziarie degli stessi Paesi.

Vertenze Extracontrattuali - Fatto Illecito - Penale: per eventi verificatisi nell'ambito dell'Europa Geografica.

Illeciti amministrativi: per eventi verificatisi in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

ART. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUIZIONE
Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi si sposta, in ogni caso di variazione del rischio assicurato, fermo l'obbligo del pagamento del premio scaduto. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società entro 10 giorni dalla deviazione. Le deviazioni esatte o totali del Contraente relative alla copertura che influiscono sulla valutazione si ritengono automaticamente accettate e non portano alla perdita totale o parziale della copertura assicurativa, nonché la cessazione dell'assicurazione (art. 1892 C.C.). Il Contraente è tenuto a chiarire le eventuali variazioni in materia alle quali la Società, adeguata in documento e/o comunicazione premio o le rate successive alla comunicazione (art. 1892 C.C.).

ART. IV - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile o ad elementi considerati a base di calcolo, esso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposte, nei 15 giorni dalla comunicazione, da parte della Società.

Nel caso in cui il Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (art. 1907 C.C.). Fatti e facoltà della Società di rivedere, in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

ART. V - MASSIMALE

Il massimale, comprensivo delle Spese Legali e Peritali, informatori, indultare, Spese di Soccorsione e Registrazione, giudiziarie è prestato **VEDI OFFERTA CAPITOLATO**

nell'anno assicurativo ed è fissato in **VEDI OFFERTA CAPITOLATO** fatto salvo quanto stabilito nelle Condizioni Speciali previste per gli Istituti Scolastici.

Per le controversie in sede civile che comportino il coinvolgimento della Polizza R.C.I., il massimo esborso è elevato a Euro 50.000,00 (cinquante mila euro), al verificarsi delle condizioni previste dalla garanzia "Difesa in Sede Civile Per Vertenze Contrattuali Ed Extracontrattuali". Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società, in caso di esaurimento del massimale del presente contratto non si darà luogo ai cumuli e ai massimali previsti dalle altre Polizze.

ART. VI - DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all'Assicurato, deve essere inviata tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, allegando tutta la documentazione necessaria, unicamente alla Direzione della Società o alla Agenzia competente prima di conferire incarico al Legale o Perito, salvo casi di comprovata urgenza, pena la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. VII - GESTIONE DELLE VERTENZE

La trattazione extragiudiziale è di competenza esclusiva della Società.

che si impegna a svolgere ogni attività idonea per realizzare una tempestiva definizione, sia direttamente che a mezzo Professionisti di essa incaricati, salvo crisi di comprovata urgenza, ricorrendo a qualsiasi Assicurato potrà rivolgersi direttamente al Legale prescelto, addebiendo contestualmente benessere scritto alla Società. Nell'eventualità di esito infruttuoso della trattativa, ed in ogni caso di difesa penale, la Società ratificherà l'incarico al Professionista prescelto dall'Assicurato. Nel caso in cui entrambe le Parti siano assicurate con la Società, onde evitare conflitto di interesse, la scelta del Legale effettuato dall'Assicurato sarà operante in tutti i casi pregiudiziali.

Le vertenze civili penali e amministrative promosse da o contro una persona, ovvero per oggetto domande, imputazioni, addobbi, identici o connessi, si considerano a tutti gli effetti unico sinistrali e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, di prevedendo dall'ora numero e dagli oneri di ciascuna di essi sopportati.

L'incarico per promuovere azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere

preventivamente concordata e ratificata per iscritto esclusivamente dalla Direzione della Società per ogni grado di giudizio pena la decadenza dal beneficio del contratto.

La garanzia non è operante per varienze denunciate alla Direzione o dibattimento avvenuto sia in sede stragiudiziale che in qualunque stato, grado o fase del giudizio, nonché in via transattiva senza preventiva autorizzazione della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione per la corretta esecuzione del fascicolo e dovrà conferire i poteri necessari all'adempimento del mandato regolamentare e la produzione degli atti in giudizio. Non potrà inoltre addossare a qualsiasi professionista anche transattivo, né corrispondere somme indebitamente ai Professionisti.

Anche in caso di soluzione prevista per le ipotesi nelle quali è previsto espressamente l'intervento della Società a titolo di rimborso, l'Assicurato deve il mandato conferire o determinare la trasmissione senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza dal beneficio del contratto.

Nel caso in cui la sostituzione sia stata ratificata, la Società anticiperà le spese, competenze ed onorari, salva duplice condizione: del secondo Legale nominato dall'Assicurato; dell'adempimento gli onorari e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti.

LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE per DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO

All'atto della trasmissione della denuncia, l'Assicurato ha la facoltà di indicare il nominativo di un unico Legale e/o Perito con studio nel Distretto di Corte d'Appello in cui è ricompreso il Giudice competente a conoscere della varianza.

In mancanza di tale indicazione la Società provvederà direttamente.

Qualora l'Assicurato scelga un Legale e/o Perito con studio nel Distretto diverso, salva su espresso riferimento la specificità di intenzione, le Spese Legali di Avvocato Domiciliatario, la perizia, non è applicabile.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali e dei Periti ed è impegnata al pagamento delle parcelle per quanto liquidato in sentenza e comunque sino ai massimi previsti dalla tariffa professionale, con esclusione delle spese di domiciliazione, duplicazione cartella, trasferita, nonché sanzioni pecunarie e corrisponde anticipatamente ed esclusivamente per varienze relativamente alle quali è pendente il giudizio.

In caso di scelta della Società, richiederà all'Assicurato che le parcelle siano rimborsate dal competente Consiglio dell'Ordine. Per giudizi avvenuti alla Corte di Cassazione sarà facoltà dell'Assicurato nominare in sostituzione un altro Professionista titolare patrocinante in tale sede.

Qualora sussista conflitto di interesse fra il Contraente e altre persone assicurarie, la garanzia è prestata a favore del Contraente.

Sono escluse le spese di consulenza, nonché quelle di trattazione stragiudiziale se non seguite da azione giudiziale esperita dallo stesso Legale.

Art. VIII - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme recuperate sposteranno all'Assicurato. Onorari, competenze e spese liquidate in giudizio o consensuali nella sentenza a favore della Società che le ha sostenute.

Art. IX - RECESSO DAL CONTRATTO E ANTICIPATA RISOLUZIONE

Il Poli potrà recedere o risolvere il contratto dopo ogni denuncia o regolamento di singolo e sino al 60° giorno dalla data di ricezione della denuncia se il processo è depositato dalla Società, con preavviso minimo di 60 giorni. Lo stesso imposterà al Contraente la sua propria risoluzione proposta e non goduto.

Art. X - PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto dove figura quale civile dente o il Mito Scolastico, viene di durata annuale, senza tacita rinnovazione.

Art. XI - COMPETENZA TERRITORIALE

È competente l'Autorità Giudiziale del luogo ove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia assegnataria del contratto, nonché il luogo in cui è residente il Contraente.

Art. XII - ONERI FISCALI

Sarà a carico della Contraente.

Art. XIII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni, telex, telefax e mail alla Direzione della Società o all'Agenzia assegnataria del contratto, dovranno essere concordate con il Contraente e l'Agenzia è valida senza la firma scritta da parte della Direzione.

Art. XIV - NORME FINALI

La Società UCA rinuncia al diritto di rinviare e controllare del Contraente e/o Assicurato. Per quanto non contemplato si richiamano le norme di legge.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

LA SOCIETÀ, PER QUANTO PREVISTO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA, E SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO, ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, EXTRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER OGNI GRADO DI GIUDIZIO, PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSICURATI IN CONSEGUENZA DI FATTI DERIVANTI DAL RISCHIO ASSICURATO E DICHIARATO IN POLIZZA, CON L'OSSERVENZA DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE.

L'ASSICURAZIONE COMPRENDE LE SPESE, COMPETENZE ED ONORARI

dei Professionisti liberamente scelti come previsto dall'art. VII C.G.P.

• un LEGALE;

• un PERITO D'UFFICIO (C.I.U.);

• un PERITO DI PARTE ove sussista contenzioso sulla risarcibilità - quantificazione del danno (C.I.P.);

• un INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa;

• un INTERPRETE per sinistri, controversie avvenute all'estero per l'assistenza nel corso dell'interrogatorio;

• un TRADUTTORE per gli atti di causa. La traduzione verrà eseguita dalla Direzione.

L'ASSICURAZIONE PREVEDE

AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE ASSICURATRICI

- PER POLIZZE SEMPLIFICATE DAL CONTRAENTE - La garanzia è prestata

per far valere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione, ove sussista contestazione, per il recupero del danno superiore a Euro 500.00 di offerta indennizzo. La Società risponde in tentativo di eliminazione del danno. Qualora sia presente analogo copertura sul contratto oggetto

l'Assicurazione, la garanzia Uca opera al secondo rischio.

Esistono polizze molto, inabilità temporanea da infortunio, R.C.A. R.C. diversi.

SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE

ONERI DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI

SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI

CONSTITUTE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO

PENALE (art. 541 C.P.P.)

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.P. c.p. 1)

ESCLUSIONI GENERALI: L'assicurazione è prestata per quanto

espressamente indicato nelle Condizioni Generali nonché nelle Condizioni/Estensioni Speciali per le scuole e sono comunque escluse, insieme contributivo, fiscale, tributaria, Unifabre ed

altre, e fatto salvo amministrativa salvo quanto espressamente

indicato. Sono esclusi, donazioni, varienze derivanti da

contenzioso, penale di imputazione, ferrea, bene mobile,

regolati, appalti in contratti di locazione, anche fiduciario,

terrazze, controversie con istituti di Banca, recupero

creditorio, ma per restituzioni alle richieste di terzi,

sentenze relative all'assegnazione di ospelli, determinazione di

condanne individuali, sollecitazione, fatti conseguenti, formula,

formule, eventi, fatti, atti di terrorismo,

eventi, fatti, disastri, ecologici, atomici, radioattivo,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

eventi, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti, fatti,

polizza e sino alla concorrenza del massimale dichiarato prevede SEDE CIVILE

VERTENZE EXTRA CONTRATTUALI

RECUPERO DANNI SUBITI PER FATTO ILLECITO DI TERZI (comprensivi Sanzioni)

- Denuncia - Querela quando si segua Costituzione di Parte Civile

o no

DANNI A PERSONE E ATTIVITÀ ASSICURATA

DANNI AI FABBRICATI, ATTREZZATURE E CONTENUTI nonché

IMPIANTI della SEDE o/o FILIALI indicate

VERTENZE CONTRATTUALI: CONTRATTI DI FORNITURA MERCE e

PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DA E AL CONIFIANTE

RECUPERO DANNI SUBITI in qualità di titolare, sempre che l'attività sia in corso nei termini previsti dalla legge. Sono esclusi i danni da inquinamento.

LAVORI DI MODIFICA, AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE della SEDE o/o FILIALI se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori sia superiore a Euro 80.000. Non è previsto rimborso.

La garanzia inoltre comprende:

AZIONI A TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ, POSSESSO, ALTRI DIRITTI

REALI e/o di fatto in sede civile e/o in sede penale, nonché

CONTROVERSIE DI LAVORO SUBORDINATO CON DIPENDENTI (danni da

infortunio e danni di collaborazione coordinata e continuativa

regolamentate) - massimo esborso Euro 5.000,00; il massimale

supradichiarato si intende per vertenza e per anno assicurativo,

independientemente dal massimale previsto per le altre garanzie.

L'assicurazione vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dal

perfezionamento del presente contratto o dall'inserimento in

garanzia dell'Assicurato. Esclusioni, ricorsi collettivi e spese di

ricorrenza.

DIFESA IN SEDE CIVILE PER VERTENZE CONTRATTUALI ED

EXTRA CONTRATTUALI

La Compagnia deve rispondere per danni arrecati a terzi o

invenuti in giudizio in sede civile e/o in sede penale, nonché

spese di difesa in sede civile e/o in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

spese di difesa in sede penale, nonché

dichiarazione sottoscritta dal titolare e dal Responsabile del
Raffrontamento. La legge prevede ipotesi di responsabilità
collettivamente o/o facoltativa, conservazione dei dati e
notificazione degli stessi al Garante, purita in sede penale e/o in
sede amministrativa con sanzione pecuniaria. UC
applicabile per la difesa penale per reati colposi e per reati dolosi
subordinatamente all'assoluzione, e per la presentazione di ricorso
in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di
importo superiore a Euro 500,00.

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

SICUREZZA SULLAVORO: difesa penale per reati colposi e per

controversie di importo pari o superiore a Euro 1.000,00

conseguenti all'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 421

738/74 e 494/76 (quale committente) e successive modifiche in

matéria di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per

violazioni amministrative per sanzioni originariamente comminate di

importo singolo o cumulato pari o superiore a Euro 1.000,00

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

"RISCHIO IN ITINERE": la garanzia è operante durante il percorso

in ogni mezzo di locomozione pubblica e privato o in qualità di

pedone o trasportato, un'ora prima e un'ora dopo le lezioni o

le attività scolastiche regolarmente autorizzate, per le seguenti

prestazioni:

- spese di assistenza extraquidale, giudiziale e penale, comprese

di registrazione, con libera scelta del Legale, purché sia stata

comunicazione prima dell'incidente, per recupero danni alla

persona e alle cose dell'Assicurato;

- spese di difesa e giustizia penale (art. 535 c.p.p. 1° comma),

notizie di soccombenza occorrenti alla tutela dell'Assicurato nei

qualsivoglia conseguenza causata dalla circolazione stradale.

Massimale per vertenza: Euro 5.000,00.

ESCLUSIONI: le garanzie non sono operanti per il conducente

sprovvisto di regolare autorizzazione patente o autore di

comportamento doloso.

ESTENSIONI SPECIALI PER LE SCUOLE

ESTENSIONI - (Le estensioni A, B, C, D sono operanti solo se

croceata la casella a margine)

A - La garanzia è estesa all'ambito delle vertenze in cui l'Istituto

Scolastico, giuridicamente autonomo, non possa appoggiarsi in

propria difesa in caso di resistenza o il suo diritto in caso di

recupero dei danni presso l'Avvocatura dello Stato in quanto

venga derogato da quest'ultima la propria indisponibilità ad

risistere l'Istituto Scolastico. Sono comprese le cause dibattute

davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle di

carattere sindacale. L'Istituto può eleggere il proprio Legale

o il Perito e affidare l'incarico previa approvazione della

Compagnia.

B - **CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DIRIGENTI**

SCOLASTICI, DIRETTORI AMMINISTRATIVI, MEMBRI DEGLI O.C.

DELIBERANTI: La garanzia è prestata per le controversie

amministrative in nell'ambito dell'autonomia operativa sia nei

caso di azione di revoca da parte della Pubblica Amministrazione

che in tutti gli altri casi. La Società rimborserà le spese legali e penali

una volta accertata l'assenza di dolo dell'Assicurato. Franchigia di

100,00 come da C.G.A. Quando è competente ed efficace la

copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la garanzia spetta

alla integrazione del massimale, se insufficiente, di

Responsabilità Civile.

C - **CONSULENZA LEGALE:** la copertura assicurativa della

Consulenza Legale viene accordata esclusivamente per le cause

di lavoro dove in luogo dell'Avvocatura dello Stato,

l'Amministrazione incarica della propria costituzione e difesa il

Dirigente Scolastico (art. 417/bis - comma 1). Nelle controversie

relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni di cui al quarto comma dell'articolo 413,

esclusivamente il giudice di primo grado le amministrazioni

stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari

mandati in giudizio generale o speciale per ciascun giudizio. Il

massimale singolo è stabilito in Euro 5.000,00 con limite di Euro

1.000,00 per anno vita.

D - **CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE PER DOCENTI E**

DIPENDENTI SCOLASTICI: la garanzia è attivata solo per i casi di infortunio mortali.

vertenze concesse con lo scioglimento degli esami di Stato e delle sessioni di scrittura finali.

per avvenimenti disciplinari ed amministrativi collegati al MUR (connessione a fatti di natura colposa (negligenza, imprudenza e esseranza), ma non di natura dolosa).

vertenza prevista il Tribunale competente a seguito di insediamento definitivo di sedi di servizio, subordinatamente a sentenza definitiva.

D - SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per gli atti di procedimento (con un valore superiore ad € 5.000,00) fatti all'avv. Antonio Guadagnoli Italiano, Vaticano, S. Maria. Quando il legale prescelto dall'Assicurato non abbia studio in località avente parte del Distretto di Corte di Appello in cui è ricompreso il Tribunale competente e debba farsi rappresentare da altro professionista la Società corrisponderà le spese legali accantonate anche per l'Avvocato domiciliatario. Sono esclusi gli oneri per la costituzione in giudizio, attività di ricerca e perizie.

GLOSSARIO GIURIDICO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall'Assicurato e dal Contraente.

SOCIETÀ: UCA ASSICURAZIONE S.p.A.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi l'evento - vertenza.

FRANCHIGIA: percentuale della somma assicurata o canone dell'Assicurato in caso di sinistro.

TRATTAZIONE STRAGIUDICIALE: tutto fatto che precede o viene esperito in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il corso di Giudice.

VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l'esistenza, la validità ed esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti anche verbalmente, con conseguente inadempiimento delle relative obbligazioni.

DANNO EXTRACONTRATTUALE: danno conseguente a fatto lecito.

Non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti delibiscono un

contenzioso, anche giudiziale.

DIRITTO REALE: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (ad esempio, pieno nel caso, ad es. di proprietà e limitata nel caso ad es. di usufrutto) e conseguenti oneri dovuti per terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

DOMANDA RICONVENZIONALE: richieste avanzate dal convenuto al giudice nella Comparsa di costituzione e risposta ed oggetto del vostro giudizio.

GIUDICATO: la sentenza è passata in giudicato quando non è più impugnabile.

REATO: violazione di norme penali. **DANNO** per il quale è prevista la pena della reclusione e/o la multa. **CONTRAVVENZIONE** per la quale è prevista la pena dell'arresto o dell'ammonizione.

IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).

IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza legge e regolamenti (artt. 42 e 43 C.P.).

SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (art. 535 C.P.C.), l'art. 507 Spese del procedimento dovute allo Stato.

SPESE DI SOCCOMBENZA, SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE CONTRO L'ASSICURATO NEL PROCEDIMENTO PENALE (ART. 541 C.P.P.) Spese che

la parte soccombente - imputata è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa.

VERTENZA AMMINISTRATIVA: controversia su una delle due Parti è stata o un Ente Pubblico o anche dall'Autorità Amministrativa competente: T.A.R., Consiglio di Stato ecc.

SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento della Autorità Amministrativa/Giudice conseguente alla violazione di disposizioni generali, Pubbliche o regolamentari, riguardanti attività di diritto. Accessorie sanzioni diverse: multa, sospensione, revoca, distruzione, confisca, sequestro, fermo.

ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge

non costituisce reato e che si estingue o si estingue in parte, sulla scorta di fatto che giuridicamente è ammessa la prescrizione.

NOTA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

La presente è formulata al fine di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie e preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, disciplinato agli Artt. 1899 e ss. Cod. Civ., ed è predisposto in osservanza all'Art. 185-D L. n. 209/2005 e alla Cir. ISVAP 518/D del 21/11/2003.

Il presente contratto è concluso con la Società UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PENALI SPA avente sede legale in Italia, Torino 10123 - Via S. Francesco da Paola n° 22. UCA ASSICURAZIONE è iscritta al Registro delle Imprese di Torino, con n° 38/33 e che è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Prov. Min. del 18/3/1985 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 e D.M. 19867 del 8/9/1994. La **LEGISLAZIONE APPLICATA** è quella italiana.

EVENTUALI RECLAMI RIGUARDANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE O LA GESTIONE DEI SINISTRI: devono essere inoltrati per iscritto a UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PENALI SPA - Direzione Ufficio Relazioni con il Cliente - Servizio Reclami - Via S. F. da Paola n° 22 10123 TORINO

- Tel. 011 562 73.73 int. 19 - Fax 011 562 15.63 - e-mail reclami@UCAassicurazioni.com. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via dei Quirinali 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, in relazione alle controversie inerenti la qualificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità in accordo, che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziale, oltre alla facoltà di ricorrere a un'Ente Conciliativo gratuito.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO: due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C.).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il contratto prima di sottoscriverlo.

Sede e Direzione Generale in Torino - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011 5627.323 - Fax 011 5621.563 - Cod. Iste. e P.IVA: 00903660019

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Internet: www.UCAassicurazioni.com o il sito www.UCAassicurazioni.com o il sito www.UCAassicurazioni.com